

COMUNE DI GIANO DELL'UMBRIA

Provincia di Perugia



REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA E RURALE

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 28.12.2000

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

| | |
|--|---|
| Art. 1 – Finalità..... | 4 |
| Art. 2 – Oggetto ed ambito di applicazione..... | 4 |
| Art. 3 - Ordini Verbali..... | 4 |
| Art. 4 - Accertamento delle violazioni | 5 |

TITOLO II - USO DI AREE E SPAZI PUBBLICI

| | |
|---|---|
| Art. 5 - Suolo pubblico - occupazioni - lavori e depositi | 5 |
| Art. 6 – Ripristino e pulizia del suolo..... | 5 |
| Art. 7 –Divieto di utilizzo di acqua pubblica..... | 5 |
| Art. 8 – Campeggio libero – Sosta dei caravan ed autocaravan..... | 5 |
| Art. 9 – Atti vietati sul suolo pubblico..... | 6 |
| Art. 10 - Volantinaggio e distribuzione di oggetti..... | 7 |
| Art. 11 - Modalità di esposizione merci e oggetti fuori dai negozi o per strada..... | 7 |

TITOLO III - INTEGRITA' DEL PATRIMONIO PUBBLICO

| | |
|---|---|
| Art. 12 Divieto di arrampicarsi e di scuotere i sostegni dei segnali stradali e gli elementi di arredo urbano..... | 8 |
|---|---|

TITOLO IV – PULIZIA E DECORO DEGLI SPAZI E DELLE AREE PUBBLICHE

| | |
|---|----|
| Art. 13 – Manutenzione degli edifici e delle aree..... | 8 |
| Art. 14 – Uso ed occupazione di edifici di edilizia residenziale pubblica..... | 9 |
| Art. 15 – Tende, luci, insegne, mostre, vetrine, targhe e monumenti..... | 9 |
| Art. 16 – Sgombero della neve nell’abitato..... | 10 |
| Art. 17 – Ripulitura terreni incolti..... | 10 |
| Art. 18 – Rami e siepi..... | 10 |
| Art. 19 – Indumenti e biancheria appesi alle finestre..... | 11 |
| Art. 20 – Battitura di tappeti, stuoie ecc..... | 11 |
| Art. 21 – Innaffiamento di fiori su balconi e finestre..... | 11 |
| Art. 22 – Cautele per oggetti sospesi, liquidi e polveri..... | 11 |

TITOLO V – TUTELA AMBIENTALE

| | |
|--|----|
| Art. 23 – Accensione dei fuochi..... | 11 |
| Art. 24 – Accensioni pericolose e lancio di oggetti accesi..... | 12 |
| Art. 25 – Emissioni di fumo ed esalazioni di polveri..... | 12 |
| Art. 26 – Ripari a pozzi, cisterne e simili..... | 12 |
| Art. 27 – Operazioni di verniciatura, carteggiatura e sabbiatura svolte all’aperto..... | 12 |

TITOLO VI – QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

| | |
|--|----|
| Art. 28 – Esercenti commerciali, fiere e mercati, suonatori ambulanti, cantanti e simili..... | 13 |
| Art. 29 – Arti, mestieri ed attività rumorose..... | 13 |
| Art. 30 – Tutela della quiete..... | 13 |

| | |
|---|----|
| Art. 31 – Biliardini, flipper e giochi all'esterno dei locali..... | 14 |
|---|----|

TITOLO VII – DETENZIONE DI ANIMALI

| | |
|--|----|
| Art. 32 – Conduzione sicura e custodia di cani e altri animali..... | 14 |
| Art. 33 – Allevamento e detenzione di animali in zona A, B, C, D..... | 14 |
| Art. 34 – Animali da affezione | 16 |
| Art. 35 – Colombi..... | 16 |

TITOLO VIII – IMPIANTI PUBBLICI ED AREE VERDI

| | |
|--|----|
| Art. 36 – Giardini, parchi, aree verdi..... | 16 |
|--|----|

TITOLO IX – VARIE

| | |
|--|----|
| Art. 37 – Servizi igienici nei locali pubblici..... | 17 |
| Art. 38 – Trattamenti sanitari Obbligatori e Accertamenti Sanitari Obbligatori..... | 17 |
| Art. 39 – Divieto di uso di contrassegni, stemma e gonfalone del Comune..... | 17 |

TITOLO X – POLIZIA RURALE

| | |
|---|----|
| Art. 40 – Estensione dell'efficacia delle norme di polizia urbana..... | 18 |
| Art. 41 – Aratura dei terreni..... | 18 |
| Art. 42 – Manutenzione delle ripe e dei fondi agricoli..... | 18 |
| Art. 43 – Condotta delle acque..... | 18 |
| Art. 44 – Modalità di esercizio del pascolo..... | 19 |
| Art. 45 – Trasporto del letame..... | 19 |
| Art. 46 – Trattamenti fitosanitari..... | 20 |
| Art. 47 – Uso fertilizzanti..... | 20 |

TITOLO XI – CONTROLLI E SANZIONI

| | |
|---|----|
| Art. 48 – Sanzioni amministrative..... | 20 |
| Art. 49 – Rimessa in pristino o rimozione delle opere abusive..... | 21 |

TITOLO XII – SEGNALAZIONI E RECLAMI

| | |
|--|----|
| Art. 50 – Segnalazioni e reclami..... | 21 |
| Art. 51 – Abrogazione norme precedenti..... | 21 |

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA E RURALE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Finalità

Il Regolamento di Polizia Urbana e Rurale disciplina - in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme generali e speciali e con le finalità dello Statuto Comunale - comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina, al fine di prevenire e contrastare condizioni di disagio, salvaguardare la convivenza civile e la sicurezza dei cittadini, garantire la più ampia fruibilità dei beni comuni, tutelare la qualità della vita e dell'ambiente, i diritti e i doveri dei proprietari e coltivatori dei fondi.

Art. 2 Oggetto ed ambito di applicazione

Il Regolamento di Polizia Urbana detta norme in materia di:

- uso di aree e spazi pubblici;
- spazi e luoghi privati soggetti a servitù di pubblico passaggio o comunque aperti al pubblico, nei quali, ai fini della vigilanza è consentito l'accesso della Polizia Municipale e delle altre Forze dell'Ordine;
- integrità del patrimonio pubblico;
- pulizia e decoro degli spazi ed aree pubbliche;
- tutela ambientale;
- quiete pubblica e privata;
- detenzione di animali;
- impianti pubblici ed aree verdi;
- coltivazione dei fondi.

Le disposizioni del presente Regolamento hanno natura suppletiva e si applicano in assenza di specifiche norme contenute in fonti superiori o in altri specifici regolamenti o ordinanze comunali contenenti disposizioni particolari di carattere esecutivo ed interpretativo adottate in circostanze speciali o per determinate luoghi.

Art. 3 Ordini Verbali

Oltre alle leggi, ai regolamenti e alle ordinanze che disciplinano la Polizia Urbana e Rurale si debbono osservare le disposizioni e gli ordini, anche verbali, dati sul posto, per circostanze straordinarie ed urgenti dalla Polizia Municipale e dagli altri Agenti ed Ufficiali della Polizia Giudiziaria.

Art. 4 Accertamento delle violazioni

L'accertamento delle violazioni del presente Regolamento, eseguito nel rispetto delle norme di cui alla legge 24/11/1981, n. 689, spetta in via principale al personale della Polizia Municipale, agli agenti ed ufficiali di Polizia Giudiziaria di cui all'art. 57 del codice di procedura penale, nonché agli altri agenti accertatori riconosciuti dall'ordinamento.

TITOLO II

USO DI AREE E SPAZI PUBBLICI

Art. 5 Suolo pubblico - occupazioni - lavori e depositi.

Per suolo pubblico si intende tanto il suolo che costituisce la proprietà demaniale pubblica, come il terreno di proprietà privata, soggetto a servitù di pubblico passaggio.

E' vietato occupare suolo pubblico senza specifico provvedimento autorizzatorio.

È in facoltà dell'Autorità Comunale di limitare l'occupazione delle aree pubbliche in giorni e circostanze particolari o al fine di permettere lo svolgimento di manifestazioni tradizionali o, comunque, precedentemente autorizzate.

Art. 6 Ripristino e pulizia del suolo pubblico

Le aree che sono state oggetto di occupazione temporanea, al termine del periodo concesso, dovranno essere lasciate in stato di perfetto ordine e pulizia.

Art. 7 Divieto di utilizzo di acqua pubblica

Sulle aree pubbliche è fatto divieto di utilizzare e/o prelevare l'acqua proveniente dalle pubbliche fontane per scopi diversi da quelli potabili (è vietato ad esempio l'utilizzo dell'acqua per il lavaggio dei veicoli, dei tappeti, il riempimento delle piscine, l'innaffiamento di piante o fiori ecc.), nonché di lasciare aperti i relativi rubinetti.

E' vietato inoltre far bere gli animali direttamente dall'erogatore di fontane pubbliche.

Art. 8 Campeggio libero - Sosta dei caravan e autocaravan

In tutto il territorio comunale, compresi i parcheggi, le piazze, la sede stradale ed altre aree di uso pubblico, è vietata l'effettuazione di qualsiasi specie di campeggio e/o attendamento, fuori dalle aree appositamente attrezzate, eventualmente predisposte.

E' altresì vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio del Comune, effettuare lo scarico di dette acque fuori delle aree appositamente attrezzate.

Art. 9 Atti vietati sul suolo pubblico

Sul suolo pubblico a salvaguardia dell'ambiente e dell'igiene, nonché a tutela del decoro del centro urbano, è vietato:

- a) sporcare il suolo pubblico con sostanze che comportino l'insozzamento e/o l'imbrattamento anche della pavimentazione delle pubbliche vie del territorio comunale, quali liquidi oleosi, compresi quelli che potrebbero disperdere i motori dei veicoli, nonché acidi, vernici, spray, cartacce, chewingums e rifiuti vari;
- b) imbrattare manufatti di arredo urbano (fontane, panchine, cancellate, monumenti, segnaletica stradale, contenitori dei rifiuti, ecc.) con scritte, vernici, spray, disegni o segni grafici di qualsiasi tipo e dimensione, adesivi di ogni tipo e forgia;
- c) sputare, urinare, defecare e spargere qualsiasi sostanza biologica negli edifici e nei luoghi pubblici in genere;
- d) abbandonare rifiuti di qualsiasi tipo e genere;
- e) eseguire giochi che possano creare disturbo alla viabilità, danno o molestia alle persone o animali, o comunque deteriorare immobili o cose, come ad esempio l'uso di bombolette spray di qualsiasi genere [salvo specifiche deroghe o autorizzazioni], di inchiostro simpatico, di farina e simili e lo scoppio di petardi;
- f) lanciare acqua - durante lo svolgimento di manifestazioni - con qualsiasi mezzo anche senza intenzione di offendere;
- g) scaricare acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività commerciali e private;
- h) gettare o immettere nelle fontane e vasche pubbliche, schiume, sostanze chimiche, detriti o rifiuti di qualsiasi genere;
- i) lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche e nelle fontane pubbliche, o utilizzarle per il lavaggio di animali e cose;
- j) bivaccare o sdraiarsi nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruire le soglie d'ingresso;
- k) effettuare qualsiasi mestiere o attività, professionale o non, come riparare o provare veicoli, riparare mobili, spaccare legna o compiere altre attività simili, senza specifica autorizzazione;
- l) pulire gli utensili, attrezzi, o altri oggetti;
- m) deturpare in qualsiasi modo i manifesti regolarmente affissi negli appositi spazi;
- n) collocare sui pali della pubblica illuminazione volantini, locandine e manifesti contenenti messaggi di qualsiasi genere, salvi i casi di autorizzazione temporanea per il materiale celebrativo delle festività civili e religiose, per pubblicizzare spettacoli viaggianti, feste e sagre, o avvisi informativi degli Enti fornitori di pubblici servizi;

- o) recare qualsiasi danno agli impianti della pubblica illuminazione, ai cassonetti per la raccolta dei rifiuti e a tutti gli impianti o attrezzi o oggetti di pubblica utilità e di arredo urbano;
- p) far confluire nelle pubbliche fognature i reflui delle lavorazioni edili, ovvero i reflui provenienti dal lavaggio delle betoniere, quando per la loro natura possano produrre danni alle stesse ovvero quando sia obbligatorio, ai sensi delle vigenti norme, provvedere allo smaltimento in impianti specifici autorizzati.

Art. 10 - Volantinaggio e distribuzione di oggetti

Fatte salve le norme statali, regionali e comunali sulla pubblicità e, comunque previa autorizzazione del Comune o del proprietario dell'area/edificio, sul suolo pubblico, negli edifici pubblici e nei locali aperti al pubblico è consentito, nelle forme non vietate e fuori dalle carreggiate, distribuire o depositare per la libera acquisizione qualsiasi oggetto, giornale, volantino, purché non sia recato pregiudizio alla pulizia del suolo o disturbo alla circolazione, anche dei pedoni.

Il volantinaggio, dove consentito, può essere effettuato solo a persone fisiche.

E' sempre vietata comunque la distribuzione di materiale pubblicitario sulle soglie e sui gradini degli edifici prospicienti marciapiedi e aree pubbliche.

E' altresì vietato:

- il lancio di volantini sul suolo pubblico;
- l'affissione di qualsiasi materiale pubblicitario sugli alberi, sulla segnaletica stradale, sui cassonetti dei rifiuti e sui pali della pubblica illuminazione, salvo quanto previsto dall'articolo precedente o da eventuali altre norme in materia di pubblicità.

E' ammessa la distribuzione e l'affissione di volantini, previa comunicazione all'ufficio competente, per motivi di pubblico interesse, in circostanze eccezionali e straordinarie, da parte di Amministrazioni pubbliche, di enti pubblici o di soggetti gestori di pubblici servizi al fine di effettuare comunicazioni urgenti o particolari rivolte alla cittadinanza.

Art. 11 Modalità di esposizione merci e oggetti fuori dai negozi o per strada

Ogni merce esposta per la vendita non dovrà sporgere di oltre un metro dalla soglia dell'esercizio e comunque non dovrà costituire pericolo od ostacolo, per forma, materiale e posizionamento, per i passanti in particolare ipovedenti o non vedenti o in carrozzina.

Qualora siano posti in vendita oggetti appuntiti, taglienti o comunque pericolosi, essi dovranno essere esposti in modo da non causare alcun danno.

E' vietato esporre alla vista dei passanti qualsiasi oggetto o merce che possa recare offesa al decoro pubblico.

E vietato esporre merce o oggetti che possano facilmente sporcare il suolo pubblico o i passanti, ovvero emanare odori nauseanti o molesti.

TITOLO III INTEGRITA' DEL PATRIMONIO PUBBLICO

Art. 12 Divieto di arrampicarsi e di scuotere i sostegni dei segnali stradali e gli elementi di arredo urbano.

E' vietato arrampicarsi sui monumenti, sui pali di sostegno dei punti luce e sulle inferriate o cancellate di proprietà comunale. E' altresì vietato danneggiare la segnaletica stradale e gli elementi di arredo urbano.

E' proibito altresì collocare, appoggiare, legare i velocipedi su immobili di rilevante valore architettonico e su elementi di arredo urbano.

TITOLO IV PULIZIA E DECORO DEGLI SPAZI E DELLE AREE PUBBLICHE

Art. 13 Manutenzione degli edifici e delle aree

E' dovere dei cittadini di contribuire a mantenere costantemente pulite le piazze, le strade ed in genere tutti luoghi pubblici o aperti al pubblico, servendosi all'occorrenza, ove esistano, degli appositi cestini opportunamente collocati.

I proprietari, i locatari e i concessionari - e comunque i detentori a qualsiasi titolo - degli edifici che si affacciano su aree e vie pubbliche, sono tenuti a provvedere alla decorosa manutenzione e alla pulizia delle facciate, delle serrande, degli infissi, delle tende esterne, nonché alla estirpazione delle erbe infestanti.

I luoghi privati in vista al pubblico debbono essere tenuti costantemente puliti ed in stato decoroso.

I proprietari hanno inoltre l'obbligo di provvedere alle manutenzioni straordinarie delle parti deteriorate dell'edificio, nel rispetto delle altre norme in materia.

L'Amministrazione Comunale provvederà alla copertura in via d'urgenza delle scritte abusive a contenuto politico o comunque blasfeme o contrarie alla pubblica decenza apposte sui fabbricati anche privati.

A richiesta dell'Amministrazione Comunale sarà onere dei titolari degli edifici, al fine di garantire adeguate condizioni di igiene e decoro, provvedere alla posa di idonei dissuasori per l'allontanamento dei volatili.

I proprietari o i locatari, i concessionari e comunque i detentori a qualsiasi titolo sono inoltre responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici.

Le aree intorno ai fabbricati, compresi gli orti e i giardini, devono essere tenuti, a cura dei proprietari, in stato di perfetto ordine e pulizia, evitando di accumulare qualsiasi tipo di materiale che le renda indecenti e disordinate: in particolare si dovrà provvedere a falciare erba alta, sterpaglie e rovi ivi insistenti che compromettano il decoro o la sicurezza di persone e/o animali o possano arrecare comunque pregiudizio all'igiene e sanità pubblica.

I proprietari devono altresì provvedere:

- a tagliare periodicamente i rami e le fronde degli alberi, previa acquisizione delle specifiche autorizzazioni, ove previste dalle normative vigenti in materia;
- alla raccolta dei frutti maturi nel caso in cui attirino insetti nocivi.
- alla estirpazione degli alberi, sempre previa acquisizione delle autorizzazioni necessarie, se previste da specifiche norme in materia, ove le radici degli stessi compromettano la stabilità degli altrui edifici o di strade ed aree pubbliche.

Qualora gli edifici si trovino all'interno di centri abitati e non siano utilizzati dai rispettivi proprietari per lungo tempo, gli stessi devono comunque evitare:

- di ammassarvi in modo disordinato qualsiasi materiale;
- l'accesso di persone ed animali, avendo cura di chiudere adeguatamente le rispettive aperture.

I proprietari devono mantenere gli edifici in buono stato di manutenzione in modo da evitare l'irregolare caduta dell'acqua piovana. Le acque piovane che sciolano dai tetti devono essere convogliate, a mezzo di gronde debitamente installate lungo i muri degli edifici, sino al piano terra ed essere incanalate in acque superficiali o in fognatura. Gli eventuali guasti dovranno essere riparati dal proprietario.

In caso di trascuratezza o di inadempienza del proprietario o di chi per esso, nel termine prescrittogli dal Comune, l'Amministrazione farà eseguire detti lavori a spese dell'inadempiente, ferma restando la sanzione per la violazione accertata.

Art. 14 Uso ed occupazione di edifici di edilizia residenziale pubblica

La Polizia Municipale effettua i controlli richiesti dagli uffici competenti o d'iniziativa, per verificare il corretto uso e la titolarità degli occupanti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Art. 15 - Tende, luci, insegne, mostre, vetrine, targhe e monumenti

Fatto salvo quanto previsto dal Regolamento edilizio, dal Regolamento sui mezzi pubblicitari e le insegne, nonché dalle apposite autorizzazioni sulla installazione delle tende, la collocazione o la modificazione di fari, luci, lanterne, tende, targhe, tabernacoli, lapidi commemorative, bacheche, bandiere e simili, non costituenti mezzo pubblicitario, è soggetta ad autorizzazione comunale, laddove riguardi aree pubbliche.

E' vietato lasciare in stato di fatiscenza o sporczia gli oggetti e arredi di cui sopra, che dovranno essere puliti e mantenuti in buono stato. In caso di inosservanza del presente obbligo decade il titolo autorizzatorio, previo avvio del relativo procedimento.

La collocazione di luminarie natalizie in luogo pubblico, da parte dei privati, è altresì soggetta a preventiva autorizzazione.

Art. 16 Sgombero della neve nell'abitato

Nei centri abitati, in presenza di eccezionali precipitazioni nevose, previa emanazione di apposita ordinanza sindacale, ogni proprietario o locatario è tenuto a provvedere allo sgombero della neve dai marciapiedi antistanti gli immobili da loro occupati.

Qualora non esista marciapiede rialzato deve essere sgomberato uno spazio sufficiente al transito dei pedoni e, comunque, di profondità non inferiore ad un metro.

Ogni proprietario o locatario è tenuto a provvedere allo sgombero della neve sulle aree fronteggianti i propri passi carrabili o pedonali.

Art. 17 Ripulitura terreni incolti

A tutela dell'incolumità pubblica, per ridurre il rischio di incendi e per impedire la proliferazione di ratti, rettili ed insetti, tutti i proprietari e/o locatari di terreni incolti posti all'interno ed a margine di zone urbanizzate, li dovranno tenere liberi da vegetazione spontanea e da cumuli di sterpaglie.

La disposizione di cui al comma precedente si applica anche ai terreni adiacenti a fabbricati presenti in zona agricola.

Art. 18 Rami e siepi

I rami e le siepi che sporgono su area pubblica da proprietà private, devono essere potati ogni qualvolta si crei una situazione di pericolo e/o intralcio, a cura dei proprietari o locatari.

E' compito dei proprietari degli alberi rimuovere sistematicamente e con sollecitudine i rami e le foglie cadute su strade e marciapiedi al fine di:

- evitare pericoli per la circolazione stradale;
- impedire che gli stessi ostruiscano le griglie di raccolta delle acque piovane;
- evitare sporczia o comunque danno alle altrui proprietà.

Art. 19 Indumenti e biancheria appesi alle finestre

All'interno dei centri storici, sulle facciate di edifici prospicienti vie o piazze, o da queste visibili, è vietato appendere fuori dalle finestre e sulle terrazze e balconi,

biancheria, effetti personali o altri oggetti consimili.

Art. 20 Battitura di tappeti, stuoie ecc.

Dopo le ore 08,00 e fino alle ore 22,00, dalle facciate degli edifici prospicienti vie o piazze o da queste visibili, è vietato scuotere o spolverare tappeti, stuoie e simili.

Art. 21 Innaffiamento di fiori su balconi e finestre

Nell'innaffiare vasi di fiori, posti sulle finestre o balconi, deve essere evitata la caduta di acqua sul suolo pubblico.

Art. 22 - Cautele per oggetti sospesi, liquidi e polveri

E' fatto obbligo di fissare adeguatamente e con tutte le debite cautele, infissi, vasi e ogni altro oggetto sospeso su aree pubbliche o private, al fine di garantire la sicurezza per tutte le persone.

TITOLO V TUTELA AMBIENTALE

Art. 23 Accensione dei fuochi

E' vietato bruciare materiali o accendere fuochi nei centri abitati e nelle vicinanze o in prossimità delle sedi stradali.

E' vietata la combustione di:

- pneumatici, materie plastiche e/o derivati;
- combustibili liquidi quali benzina, kerosene, gasolio e simili, dei quali è tassativamente vietato l'uso anche per l'alimentazione e l'accensione di fuochi;
- materiali di varia natura presenti nei cantieri edili.

Fermi restando i divieti di cui ai commi precedenti, è consentito ricorrere all'autosmaltimento mediante combustione all'aperto, unicamente in zone agricole, per l'eliminazione di scarti legnosi, quali tralci e ramaglie, residui delle pratiche agronomiche della potatura e della estirpazione di frutteti o vigneti, sfalcio degli argini e dei fossi.

L'accensione di fuochi, ove consentita, deve rispettare le seguenti prescrizioni:

- essere ad una distanza minima di almeno 50 mt. dalle abitazioni ed edifici, dalle strade pubbliche e da qualsiasi deposito di materiale infiammabile e/o combustibile;
- avere luogo nei periodi dal 1 settembre al 31 maggio;
- avvenire con l'assistenza di un numero sufficiente di persone fino a che non siano spenti.

Nei campi e nei boschi non possono essere bruciate stoppie prima del 15 agosto e ad una distanza non inferiore a mt. 150 dai luoghi indicati nell'art. 59, comma 2 del TULPS, ivi comprese le strade, ferme restando eventuali deroghe fissate da specifiche normative.

E' vietato compiere atti o detenere materiale che possa costituire pericolo di incendio anche per edifici o aree private, fatte salve le norme in materia di prevenzione incendi.

L'uso di bracieri e griglie è consentito solo sulle aree appositamente attrezzate ed individuate da parte degli Enti competenti, in giardini, terrazzi e cortili senza arrecare disturbo alle proprietà confinanti.

Art. 24 Accensioni pericolose e lancio di oggetti accesi

E' fatto divieto per chiunque di effettuare accensioni pericolose con energia elettrica, fuochi o in altro modo, esplodere petardi, gettare oggetti accesi, in luoghi pubblici o privati, o non adibiti allo scopo o non autorizzati.

Art. 25 Emissioni di fumo ed esalazioni di polveri

E' fatto inoltre divieto a chiunque, nell'esercizio di qualsiasi attività, lavorativa o meno, di provocare emissioni di fumo, pulviscolo, fuliggine, vapori o di produrre esalazioni moleste verso luoghi pubblici o privati.

Art. 26 Ripari a pozzi, cisterne e simili

I pozzi, le cisterne e le vasche realizzati su spazi pubblici o aree private devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso o altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali, oggetti o materiali di qualsiasi natura.

In caso di involi artificiali privati gli stessi devono essere adeguatamente protetti al fine di evitare pericoli per la pubblica incolumità.

Art. 27 Operazioni di verniciatura, carteggiatura e sabbiatura svolte all'aperto

E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciare porte, finestre e cancellate o imbiancare facciate o muri di recinzione, di apporre ripari e segnalazioni per evitare danni ai passanti.

E' vietato eseguire attività di verniciatura a spruzzo, di carteggiatura e sabbiatura senza l'uso d'impianti di captazione idonei ad evitare la dispersione di gas, polveri e vapori nell'ambiente circostante.

Nei cantieri edili le operazioni di sabbiatura dovranno essere condotte solo a seguito dell'uso di strumenti e/o modalità (es. teli di protezione sulle impalcature, sistemi

con getto d'acqua, ecc.) idonei a limitare la dispersione di polveri nell'ambiente esterno, in modo particolare nelle strade o in altre proprietà.

TITOLO VI

QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

Art. 28 Esercenti commerciali, fiere e mercati, suonatori ambulanti, cantanti e simili

E' vietato agli esercenti il commercio, sia su area privata che pubblica, di arrecare disturbo con grida, suoni e schiamazzi ed importunare il pubblico con insistenti offerte di merci.

Ai suonatori ambulanti, regolarmente autorizzati, è vietato suonare nei pressi delle scuole, chiese ed uffici pubblici.

Art. 29 Arti, mestieri ed attività rumorose

In tutti i centri abitati del territorio comunale, ma anche in prossimità delle strutture ricettive, l'uso dei mezzi meccanici di lavorazione ed in generale delle industrie, arti e mestieri rumorosi, è consentito nei limiti dei seguenti orari:

- dalle ore 7,30 alle ore 13,00 e dalle ore 16,30 alle ore 22,00. Con atto della Giunta Comunale possono essere apportate eventuali deroghe temporanee ai suddetti limiti orari.

Per i cantieri edili, stradali ed assimilabili valgono le norme speciali contenute nell'apposito regolamento.

Gli esercenti pubblici che occupano spazi esterni con strutture adibite alla somministrazione di alimenti e bevande, dovranno impedire che nelle predette strutture rimangano sedute persone durante gli orari di chiusura notturna dell'attività. I gestori stessi pertanto, all'atto della chiusura, dovranno sgomberare gli spazi all'aperto e rimuovere le seggiole o i tavoli o comunque fare in modo che gli stessi non possano essere più utilizzati dai passanti.

Art. 30 Tutela della quiete

Nei locali pubblici e privati e relative pertinenze, comprese le abitazioni, è vietato produrre o lasciar produrre rumori o suoni di qualunque specie che possano recare, comunque, disturbo al vicinato. A tale limitazione è pure soggetto l'uso degli strumenti musicali, apparecchi radio, televisivi e simili. Sono particolarmente protette le fasce orarie dalle ore 14,00 alle 16,00 e dalle 23,00 alle 08,00.

Le manifestazioni a carattere temporaneo, quali concerti, spettacoli, feste popolari, sagre, manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, celebrazioni, luna park, manifestazioni sportive, con l'impiego di sorgenti sonore, amplificate e non, che

producono inquinamento acustico, sono assoggettate alla specifica disciplina.

Art. 31 Biliardini, flipper e giochi all'esterno dei locali

Chiunque detenga all'esterno dei locali di pubblico ritrovo, giochi quali: biliardini, flipper, video-giochi e similari, deve renderli inutilizzabili dopo le ore 23,00 e fino alle ore 8,00 del giorno successivo.

TITOLO VII DETENZIONE ANIMALI

Art. 32 Conduzione sicura e custodia di cani e altri animali

I proprietari e i detentori di cani devono attenersi alla normativa vigente in materia di randagismo.

I proprietari e i detentori di cani hanno l'obbligo di utilizzare sempre il guinzaglio durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico. Gli stessi proprietari o detentori devono portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti.

Gli obblighi di cui al presente articolo non si applicano ai cani per non vedenti o non udenti, addestrati come cani guida.

Chiunque detiene a qualsiasi titolo animali, di qualsiasi razza o specie, ha l'obbligo di adottare tutte le cautele affinché non procurino disturbo, danno o spavento a persone, o danni a cose, e siano sottoposti in ogni momento alla loro custodia.

E' fatto obbligo a chiunque conduca i cani o altri animali in ambito urbano raccogliergli le feci (da conferire negli appositi contenitori stradali dedicati alla raccolta della frazione umida - organico) e avere con sé strumenti idonei alla raccolta delle stesse, ad eccezione dei non vedenti o non udenti con cani guida.

E' vietato impedire o intralciare in qualsiasi modo gli addetti all'accalappiamento di cani nell'esercizio delle loro funzioni.

E' altresì vietato, sulla pubblica via, lasciare depositati - dopo aver dato da mangiare agli animali - piatti, vassoi o residui di cibo.

Art. 33 Allevamento e detenzione di animali in zona A, B, C, D

Per la detenzione degli animali da parte di ambulatori e cliniche veterinarie, allevamenti zootecnici (sia in stabilimenti chiusi che all'aperto) per la produzione di beni o servizi destinati al mercato, ivi compresi gli allevamenti di selvaggina, i maneggi e gli allevamenti nelle attività agrituristiche valgono le specifiche normative vigenti.

Nelle zone A, B, C e D è possibile detenere animali a scopo puramente affettivo nel

rispetto di quanto previsto dall'art. 34 del presente regolamento.

Nelle zone A è vietato detenere ed allevare animali da cortile, di qualsiasi specie.

Nelle zone B, C e D è consentito detenere ed allevare animali da cortile destinati al consumo familiare nel rispetto delle seguenti condizioni:

- i relativi ricoveri dovranno essere realizzati in modo dignitoso e consono all'ambiente;
- il ricovero degli animali deve essere posto ad almeno 10 metri dagli edifici abitati;
- non possono essere detenuti in aree condominiali, salvo sia previsto dal regolamento condominiale;
- i ricoveri dovranno essere dotati di presa di acqua corrente e di fondo di facile pulizia;
- il ricovero dovrà essere mantenuto in condizioni igieniche adeguate provvedendo ad eseguire giornalmente operazioni di pulizia e periodicamente operazioni di disinfezione;
- in ogni caso i proprietari o i detentori di animali di qualsiasi specie sono tenuti ad adottare tutte le misure profilattiche atte ad impedire l'insorgenza e la diffusione di malattie.

E' fatto divieto di tenere animali in modo da causare sporcizia, odori nauseanti o qualsiasi altro pregiudizio all'igiene e al decoro a luoghi pubblici o private dimore.

Il bestiame, oltre ad essere tenuto in buono stato di pulizia, deve essere ricoverato in stalle sufficientemente igieniche e razionali.

Gli animali devono godere delle cosiddette "cinque libertà" seguenti:

- libertà dalla fame e dalla sete (la dieta deve essere sufficiente, in quantità, qualità e composizione, a garantire un livello normale di salute e di vigore fisico);
- libertà dal disagio termico e fisico (il ricovero non deve essere né troppo caldo né troppo freddo e non deve impedire il riposo);
- libertà dal dolore e dalle malattie (il sistema di allevamento deve essere tale da minimizzare il rischio di lesioni e malattie, che comunque qualora si verificassero devono essere rilevate e trattate immediatamente);
- libertà dalla paura e dallo stress (assicurando situazioni e trattamenti che evitino la sofferenza);
- libertà di riprodurre i propri modelli comportamentali e naturali (devono essere messe a disposizione dell'animale sufficiente spazio, attrezzature appropriate e la compagnia di altri animali della stessa specie).

Art. 34 Animali da affezione

Per animali di affezione, ai sensi del presente regolamento, si intendono oltre ai cani e gatti, gli uccelli di piccola e media taglia ed ogni altro animale di piccola taglia.

La detenzione degli animali da affezione è consentita purché si rispettino le seguenti condizioni:

- i ricoveri siano dotati di fondo di facile pulizia;
- gli animali siano mantenuti in condizioni che garantiscano un adeguato stato di benessere ed igiene, nonché il decoro e la pulizia dell'ambiente;
- l'ubicazione e le condizioni igieniche siano tali da non arrecare danno o disturbo di ogni genere al vicinato;
- agli animali sia garantito il rispetto delle "cinque libertà" di cui all'articolo precedente.

Art. 35 Colombi

All'interno dei centri abitati è vietato a chiunque non autorizzato alimentare colombi che vivono allo stato libero.

TITOLO VIII

IMPIANTI PUBBLICI ED AREE VERDI

Art. 36 - Giardini, parchi, aree verdi e fontane

1 Nei parchi, nei giardini e nelle aree verdi pubbliche e' vietato:

- a. cogliere i fiori e recare in qualsiasi modo danno alle piante, alle siepi, alle recinzioni, alle panchine, ai lampioni, alle fontane, alle vasche ed a qualsiasi altro oggetto ivi posto a pubblico uso od ornamento;
- b. calpestare le parti erbose, entrare nelle aiuole, introdurre velocipedi ad eccezione di quelli condotti da bambini;
- c. transitare o sostare con veicoli a motore;
- d. al di fuori dei casi e dei luoghi autorizzati, allestire tavoli, panche o altre attrezzature per fare merende o feste, accendere fuochi o bracieri;
- e. salire sugli alberi, appendervi od affiggervi qualsiasi cosa, scuoterli, scagliar loro contro pietre, bastoni e simili;
- f. salire o comunque usare le attrezzature e i giochi destinati ai bambini in modo non corretto comunque da soggetti palesemente al di fuori della fascia di età cui sono destinati;
- g. fare il bagno o gettare cose o immergere oggetti o animali nelle fontane e nelle vasche.

TITOLO IX

VARIE

Art. 37 Servizi igienici nei locali pubblici

E' fatto obbligo agli esercenti dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di mantenere i bagni in buono stato di manutenzione e di consentire l'utilizzazione dei bagni a chiunque ne faccia richiesta.

Art. 38 Trattamenti Sanitari Obbligatori e Accertamenti Sanitari Obbligatori

In occasione di Trattamenti Sanitari Obbligatori (TSO) o Accertamenti Sanitari Obbligatori (ASO) ai sensi della legge statale gli operatori sanitari e il personale della Polizia Municipale svolgono gli adempimenti inerenti il proprio ruolo istituzionale.

Gli operatori sanitari intervengono sul posto e attuano il provvedimento di TSO o ASO ponendo in essere iniziative rivolte ad assicurare il consenso e la partecipazione da parte di chi vi è obbligato nel rispetto della dignità della persona e dei suoi diritti.

Il personale della Polizia Municipale, durante le operazioni di cui al presente articolo, tutela l'incolumità delle persone e l'integrità dei beni pubblici e privati, concorre alle iniziative volte ad assicurare il consenso ed interviene nei confronti del soggetto da sottoporre al provvedimento, solo qualora questi metta in atto un comportamento di resistenza attiva o passiva, ovvero sia causa di pericolo o danno per se stesso, per altri o per le cose, o sia necessario accedere con la forza dentro locali chiusi o dimore, garantendo la piena attuazione del provvedimento stesso.

Il personale della Polizia Municipale, nello svolgimento delle operazioni di cui al precedente comma, può operare anche fuori del territorio comunale anche con l'arma in dotazione, per i fini di collegamento previsti dalla normativa vigente.

Art. 39 Divieto di uso di contrassegni, stemma e gonfalone del Comune

Al di fuori di quanto previsto dalla disciplina dell'uso dello stemma del Comune e del gonfalone, è vietato usare lo stemma del Comune e la denominazione di uffici o servizi comunali, per contraddistinguere in qualsiasi modo attività private.

TITOLO X

POLIZIA RURALE

Art. 40 Estensione dell'efficacia delle norme di polizia urbana

In ambiente rurale si applicano, ove compatibili, le norme del regolamento di polizia urbana.

Art. 41 Aratura dei terreni

I frontisti delle strade pubbliche, comprese quelle vicinali ed interpoderali di uso pubblico devono volgere l'aratro, il trattore e tutti gli attrezzi al di fuori dell'area destinata alla viabilità.

Le arature dei terreni confinanti con le strade sopra elencate non possono raggiungere il ciglio stradale e per le manovre dei mezzi agricoli dovrà essere realizzata apposita capezzagna di larghezza minima di mt. 3 qualora l'aratura sia perpendicolare alla strada o al fosso, al fine di eseguire le manovre con i mezzi agricoli senza arrecare danno alle strade o ai fossi, e di larghezza minima di mt. 1 nei casi di aratura parallela alla strada.

Nella coltivazione dei fondi è fatto obbligo di realizzare solchi per la conduzione delle acque superficiali in maniera tale che le stesse non raggiungano incontrollate o trascinino detriti sulla sede viabile.

Art.42 Manutenzione delle ripe e dei fondi agricoli

I proprietari o gli utilizzatori dei fondi devono mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade pubbliche, comprese quelle vicinali ed interpoderali di uso pubblico in modo tale da evitare franamenti o cedimenti del corpo stradale.

Agli stessi compete altresì l'incombenza di provvedere al periodico contenimento delle erbe e degli arbusti infestanti dei fondi confinanti con le strade pubbliche, comprese quelle vicinali ed interpoderali di uso pubblico, per una fascia di larghezza non inferiore a 20 mt.

Art. 43 Condotta delle acque

L'irrigazione dei terreni deve essere regolata in modo tale da non dar luogo a straripamenti sulle strade, né a cadute su strada di acque lanciate con irroratori a pioggia.

I proprietari dei fondi devono realizzare opere adatte al convogliamento delle acque meteoriche fino ad un recapito naturale idoneo a riceverlo, pulire adeguatamente i fossi e curare le sponde e gli argini che servono di contenimento alle acque in modo che, anche in caso di piogge continue o piene, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno alle proprietà pubbliche e private e sia sempre assicurato un libero, costante e regolare deflusso delle acque.

Gli stessi devono altresì provvedere ad estirpare e tagliare le erbe e gli sterpi sulle sponde e sul ciglio dei fossi e canali al fine di assicurare il decoro delle aree stesse ed in particolare nel rispetto del Codice della Strada.

Sono considerati alla stregua del presente articolo anche le tombature effettuate per la realizzazione di accessi carrai, che dovranno essere parimenti mantenute e conservate sgombre a cura e spese dei proprietari o di coloro che ne traggono godimento ai fini dell'accesso.

I fossi delle strade rurali devono essere mantenuti a cura e spese dei frontisti che dovranno provvedere all'espurgo ogni qual volta si renda necessario.

In caso di trascuratezza o di inadempienza del proprietario o di chi per esso, nel termine prescrittogli dal Comune, l'Amministrazione farà eseguire detti lavori a spese dell'inadempiente, ferma restando la sanzione per la violazione accertata.

Per i fossi posti lungo le strade comunali o vicinali di uso pubblico, il Comune può prevedere degli interventi straordinari atti a garantire il normale deflusso delle acque (spurgo, risezionamento e quanto altro necessari). Tali interventi saranno preceduti da una programmazione degli stessi e quindi si procederà all'esecuzione delle opere d'intesa con i proprietari frontisti con i quali il Comune stipulerà apposita convenzione ove saranno disciplinate modalità di intervento o ripartizione degli oneri economici.

Art. 44 Modalità di esercizio del pascolo

I proprietari e i conduttori di mandrie e greggi, oltre alle disposizioni contenute nel presente regolamento ed in quello che disciplina l'esercizio dei diritti di uso civico, sono tenuti ad osservare le disposizioni di polizia veterinaria e quelle igienico-sanitarie impartite dalle competenti autorità.

Per le strade il bestiame deve essere guidato e custodito in modo da impedire che, con lo sbandamento o la fuga, rechi danni ai fondi confinanti o alle strade, molestia ai passanti, intralcio al traffico.

In caso di transito su pubblica via il conduttore deve impedire che mandrie e greggi occupino più della metà della sede stradale e provvedere, immediatamente dopo il passaggio, alla pulizia della sede stradale interessata.

Art. 45 Trasporto del letame

Il trasporto del letame, effettuato attraverso strade pubbliche, deve avvenire:

- con la scrupolosa osservanza delle norme igienico-sanitarie vigenti;
- per le vie meno centrali, per il tratto più breve e nelle ore di minore densità del traffico veicolare;
- usando mezzi di trasporto adatti allo scopo per evitare, in ogni caso, la dispersione del materiale;

- nelle ore più fresche e usando accorgimenti idonei al contenimento degli odori (es. teloni di copertura fissati alle sponde).

Art. 46 Trattamenti fitosanitari

I trattamenti con prodotti fitosanitari devono essere eseguiti secondo quanto previsto dalla normativa vigente, in particolar modo per quanto riguarda l'obbligo della segnalazione dell'area trattata.

Art. 47 Uso fertilizzanti

L'utilizzo di fertilizzanti o ammendanti deve essere effettuato nel rispetto delle distanze di sicurezza da abitazioni, strade, corsi d'acqua, pozzi previste dalle leggi specifiche vigenti in materia.

In caso di somministrazione di effluenti di allevamento la distribuzione deve essere seguita dall'immediato interrimento, tramite appropriate lavorazioni del terreno, al fine di ridurre al minimo gli odori e gli altri effetti molesti: in caso di condizioni meteoriche avverse (es. abbondanti precipitazioni di neve o pioggia o gelo) che rendano impossibile l'esecuzione delle operazioni di interrimento, i letami stoccati sul terreno devono essere comunque coperti con appositi teli impermeabili.

TITOLO XI

CONTROLLI E SANZIONI

Art. 48 Sanzioni Amministrative

A norma del secondo comma dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, le violazioni al predetto regolamento saranno stabilite da apposita deliberazione della Giunta Comunale all'interno del limite edittale minimo e massimo previsto dall'art. 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 [da Euro 25,00 a Euro 500,00]. Oltre al pagamento della corrispondente sanzione amministrativa, alle violazioni di cui sopra consegue l'obbligo del ripristino delle condizioni originarie dei siti o dei luoghi. In caso di inerzia del trasgressore o dell'obbligato in solido, l'Amministrazione potrà dar corso ad intervento sostitutivo a spese dell'inadempiente.

E' sempre consentito il sequestro amministrativo ai sensi degli articoli 13 e 20 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e del DPR 29 luglio 1982, n. 571.

Ai sensi dell'art. 13 legge 24 novembre 1981 n. 689 è inoltre sempre possibile agli agenti accertatori accedere ai locali ove si svolga qualsiasi attività lavorativa.

Tutti i soggetti nei confronti dei quali siano state accertate violazioni al presente regolamento possono proporre ricorso amministrativo o giurisdizionale.

L'autorità competente a ricevere gli scritti difensivi e ad emanare le ordinanze di cui

all'art. 18 della legge n. 689/81 è individuata nell'Area competente per materia della norma violata.

I proventi delle violazioni sono destinati al Comune.

Art. 49 Rimessa in pristino o rimozione delle opere abusive

Qualora a seguito della violazione di una delle disposizioni del presente regolamento sia necessario provvedere a ripristinare il precedente stato dei luoghi o a rimuovere le opere abusive, l'agente accertatore ne fa espressa menzione nel verbale di accertamento imponendo tale obbligo al trasgressore.

Se il ripristino o la rimozione vengono immediatamente eseguiti, l'agente accertatore ne dà atto nel verbale di accertamento.

Qualora il ripristino del precedente stato dei luoghi o la rimozione delle opere abusive conseguente la violazione di una delle disposizioni del presente regolamento sia di non immediata attuabilità, o non sia stato comunque effettuato, l'agente accertatore ne fa espressa menzione nel verbale di accertamento imponendone così l'obbligo al trasgressore e invia copia del verbale con specifico rapporto al Responsabile dell'Area competente che emana un provvedimento di diffida da notificarsi al trasgressore.

In caso di mancata ottemperanza si provvede comunque al ripristino dello stato dei luoghi o alla rimozione delle opere a cura del Comune e a spese dell'interessato.

TITOLO XII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 50 Segnalazioni e reclami

Chiunque desideri presentare segnalazioni o reclami relativamente ad eventi o comportamenti rientranti nell'ambito di applicazione del presente Regolamento può farlo rivolgendosi agli Agenti di Polizia Municipale.

Art. 51 Abrogazione norme precedenti

Il precedente Regolamento di Polizia Urbana e Rurale è abrogato.

Parimenti è abrogata ogni altra disposizione dei regolamenti comunali e delle ordinanze sindacali vigenti alla data di adozione ed incompatibile con il presente regolamento.